

**Attività di formazione e supporto della LEGA DEI COMUNI
per la redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRPF)
ex art. 243-quater del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 TUEL dell'Ente**

ACCORDO (art. 15 L. 241/90)

TRA

**il Comune di PINAROLO PO
nella persona del Sindaco legale rappresentante**

E

**LEGA DEI COMUNI
in persona del suo Presidente l.r.**

PREMESSE

Vista la deliberazione della **Corte dei conti-Sezione delle Autonomie n. 5/2018** con la quale sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio di previsione.

Visto l'art. 243-bis, c. 6, TUEL, il quale si dispone che *"il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate"* e deve comunque contenere:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Visto l'art. 15 della l. 241/1990 e ss. mm., in cui si stabilisce che *"..le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

Visto l'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 175/2016 che ha ricompreso, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, *"le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti"* e, quindi, anche LEGA DEI COMUNI – quale associazione di enti locali - rientra fra le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 50/2016, secondo quanto recentemente affermato da Anac con deliberazione 18 gennaio 2017, n. 21;

Considerato che LEGA DEI COMUNI persegue, negli ambiti sopra richiamati, obiettivi comuni di interesse pubblico e che si possono realizzare con una cooperazione finalizzata a realizzare un'azione di sistema che garantisca le capacità di reazione degli Enti alle situazioni di difficoltà finanziaria in coordinamento con la Corte dei Conti e il Ministero dell'Interno;

VALUTATO che

- il Comune di Pinarolo Po ha manifestato la volontà di avviare una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

- in vista del perseguimento di tale finalità intende elaborare un piano che scandisca le fasi procedimentale e definisca i contenuti di merito in coerenza con le linee guida definite dalla deliberazione della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti n. 5/2018;
- lo scopo della procedura di riequilibrio pluriennale non è concorsuale e prevede l'integrale copertura del debito pregresso carico delle finanze dell'ente locale, senza nessuna separazione del bilancio. Essa conduce ad una piena trasparenza sullo squilibrio mediante una revisione straordinaria dei residui, la ricognizione complessiva dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali, implicando l'obbligo di procedere ad una modifica strutturale della propria finanza (art. 243-bis commi 6, 7, 8 e 9). In tal modo, l'ente locale provvede a ripianare il proprio debito pregresso mediante la destinazione a tale scopo della propria differenza di parte corrente (e di parte capitale per effetto di entrate straordinarie), senza alcuna "rottura" del bilancio.

DATO ATTO che

- il Comune di Pinarolo Po aderisce da anni all'Associazione senza scopo di lucro LEGA DEI COMUNI;
- l'Associazione LEGA DEI COMUNI, con sede in Pavia via Roma n. 10, svolge, tutti i compiti indicati dallo statuto stesso, tra i quali attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti degli Enti associati, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni nonché il compimento di ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento dei suddetti scopi;

CONSIDERATO inoltre che

appare opportuno sviluppare una collaborazione tra l'Ente sottoscrittore del presente atto affinché si possa raggiungere in modo ottimale alcuni dei propri obiettivi istituzionali, obiettivi che si sostanziano in particolare in quanto rappresentato nell'allegato tecnico parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

TRA LE SUDETTE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione della procedura di riequilibrio pluriennale del Comune di Pinarolo Po. L'attività si articola nelle seguenti fasi:

1.1 Analisi della situazione

- ☐ Verifica della sussistenza dei requisiti per aderire al Piano di riequilibrio pluriennale.

1.2 Redazione della deliberazione di consiglio di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale;

- ☐ Verifica della trasmissione entro 5 giorni alla competente sezione regionale della Corte dei Conti

1.3 Predisposizione del Piano di riequilibrio pluriennale

- ☐ Confronto con l'Ente;
- ☐ Organizzazione di tavoli tecnici e conferenze per la discussione e la diffusione del piano.
- ☐ Redazione della deliberazione di approvazione del piano entro 90 giorni dalla deliberazione di ricorso alla procedura;

2. Impegni delle parti contraenti

2.1 Impegni di LEGA COMUNI PAVIA

LEGA COMUNI PAVIA assume l'impegno di svolgere, anche attraverso le proprie strutture tecnico-operative e consulenti, le attività di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 garantendo:

- a) l'utilizzo di metodologie specificatamente dedicate a coadiuvare le procedure di attivazione della procedura di riequilibrio pluriennale;

- b) il raggiungimento di obiettivi prefissati in un tempo determinato, con riferimento a precisi indicatori di risultato definiti all'inizio degli interventi;
- c) il coinvolgimento di esperti di comprovata esperienza;
- d) la fornitura di un'assistenza tecnico-giuridica costante, in ogni fase prevista;
- e) l'istituzione di momenti periodici di confronto degli stati di avanzamento;
- f) il coinvolgimento di tutti gli attori designati dall'amministrazione comunale.

2.2 Impegni del Comune di Pinarolo Po

L'Ente sottoscrittore del presente atto s'impegna a garantire a LEGA COMUNI PAVIA tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e la piena collaborazione di tutte le proprie strutture interessate.

L'ENTE si impegna, altresì, a svolgere le attività di cui al precedente punto 1.3 ed in particolare a garantire la massima diffusione dei risultati conseguiti e la messa a disposizione dall'Ente a LEGA COMUNI PAVIA per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, in premessa specificati.

Tenuto conto delle competenze professionali e specifiche messe a disposizione da LEGA COMUNI PAVIA e del conseguente differente apporto di risorse, l'Ente si impegna inoltre a corrispondere a LEGA COMUNI PAVIA la somma di cui al successivo art. 3.

3. Durata

La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino all'approvazione da parte del consiglio comunale della deliberazione di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), fatta salva formale disdetta da una delle Parti.

Eventuali sviluppi del progetto verranno definiti con successivi accordi ex art.15 della L.241/90.

4. Rapporti finanziari

Ai sensi del precedente art.2.2, il Comune sottoscrittore del presente atto corrisponde a LEGA COMUNI PAVIA la somma di Euro 16.000,00, esente da Iva ai sensi dell'articolo 10 DPR 633/72, trattandosi di attività di tutoraggio formativo.

Tali somme saranno corrisposte a LEGA COMUNI PAVIA secondo le scadenze e con le modalità definite nel Piano Operativo di cui al successivo art. 6.

5. Responsabili e referenti

LEGA COMUNI PAVIA nominerà entro dieci giorni dalla firma della presente Convenzione il responsabile e il referente operativo della realizzazione dei servizi e delle attività di cui alla stessa Convenzione, i quali sono tenuti ad assicurare una collaborazione efficiente e efficace con gli Uffici, competenti in materia, dei Comuni coinvolti.

6. Piano operativo

Le Parti concordano, entro quindici giorni a partire dalla firma della presente Convenzione, un Piano operativo delle scadenze dove sono indicati, in attuazione della presente, azioni, prodotti e tempi di realizzazione.

Il Piano operativo è verificato ogni mese, a partire dalla sua definizione. Qualora, in corso d'opera e per qualsivoglia motivo, si rendessero necessarie modifiche di detto Piano, queste devono essere concordate tra le Parti e approvate per iscritto, verificandone la compatibilità con la presente Convenzione.

7. Rapporti con il personale

Ciascuna Parte della presente Convenzione ritiene escluse le altre da ogni responsabilità in caso di infortuni del proprio personale impiegato per l'effettuazione dell'attività di rispettiva competenza.

8. Dati

Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma, in rapporto e nell'ambito dell'attività connessa alla presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima.

Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

9. Controversie

Le parti contraenti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nella presente convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente esclusivo è quello di Milano.

10. Registrazione

La presente Convenzione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.1 lettera b della Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131.

La presente Convenzione firmata digitalmente (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e D.L. n. 82/2005 e s.m.i.), è conservata in conformità nel rispetto della normativa vigente in materia presso la sede del Comune di Pinarolo Po.

Per il Comune di PINAROLO PO
Cinzia Gazzaniga

Per LEGA DEI COMUNI
Piergiovanni Barone